DEL CONSIGLIO GRANDE GENERALE

Depositato in Data 22-0 (280800)

# PROGETTO DI LEGGE "Modifiche al Codice Penale – Introduzione del reato di diffu illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)

## Art. 1

(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti [revenge porn])

Dopo l'articolo 177 quater del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art.177 quinquies

"(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti [revenge porn])

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la prigionia di secondo grado e la multa da 4.000 a 10.000 euro.

Si applica la prigionia di primo grado e la multa da 2.000 a 8.0000 euro, se il fatto è commesso da chi avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

Se i fatti indicati al primo comma sono commessi da chi è o era coniuge o persona che è o era legata in relazione affettiva analoga alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici, si applica la prigionia dal secondo al terzo grado e la multa da 5.000 a 12.000 euro

Si applica la stessa pena indicata nel comma precedente, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il misfatto è punito a querela della persona offesa. Si procederà tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

In caso di condanna per i misfatti previsti dai commi precedenti, è sempre ordinata la confisca del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale. A tal fine il Commissario della Legge può disporre nell'istruttoria il sequestro del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito".

#### Art. 2

(Procedibilità d'ufficio e remissione di querela)

L'articolo 178, comma 1, del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 178

Procedibilità d'ufficio e remissione di querela)

Per la procedibilità dei misfatti preveduti dagli articoli 175,177 e 177 quinques è richiesta la querela dell'offeso".

## Art. 3

(Norme transitorie)

Al misfatto di cui all'art. 2 della presente legge si utilizzano tutte le disposizioni contenute nel Capo terzo (titolo I, II, III e IV) della legge 20 giugno 2008 n. 97 e sue modifiche successive.

# Art. 4

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quella della sua legale pubblicazione.

LORENZO BUGGI (PDCS)
ALICE MINA (PDCS)
MINA